

Modifiche all'Allegato A della DGR 1179/2011, già modificato dall'Allegato A della DGR 467/2012

Par. A.1 Candidature e tipologie di attività

Sottoparagrafo b - La ripartizione delle attività tra i soggetti – L'affidamento a terzi

La frase:

“Il ricorso a servizi di *somministrazione di lavoro* può configurarsi come delega, in base alla tipologia della prestazione somministrata.”

viene sostituita dalla seguente:

“Il ricorso a servizi di *somministrazione di lavoro* può, in base alla natura dell'attività da svolgere, rientrare nella delega delle attività o nell'acquisizione di beni e servizi.”

Par A.2.2 Riconoscimento dei crediti

Al termine del paragrafo si aggiunge la frase:

“I crediti formativi in ingresso, riconosciuti al partecipante, contribuiscono a ridurre le ore di frequenza previste dal percorso formativo, nei limiti stabiliti dalla citata delibera.”

Par. A.5 Pubblicizzazione degli interventi

La frase:

“Il soggetto attuatore è tenuto inoltre ad inserire nel sistema informativo regionale la data di scadenza delle iscrizioni almeno 20 giorni prima della scadenza.”

viene sostituita dalla seguente:

“Il soggetto attuatore è tenuto inoltre ad inserire nell'*Interfaccia pubblica* tutte le informazioni inerenti il percorso formativo almeno 30 giorni prima della scadenza delle iscrizioni.”

Par. A.7 Avvio dell'attività formativa

Sottoparagrafo a – Condizioni di avvio e svolgimento delle attività

La frase:

“Le singole attività formative possono essere avviate in presenza di ammessi di almeno i 2/3 del numero previsto di partecipanti[...].”

viene sostituita dalla seguente:

“Le singole attività formative possono essere avviate in presenza di un numero di ammessi pari almeno ai 2/3 del numero previsto di partecipanti[...].”

Par. A.9 Variazioni in corso di realizzazione del progetto

Il primo punto elenco:

- “le variazioni per le quali è necessaria la **tempestiva comunicazione** all'Amministrazione, che riguardano:
- atto costitutivo, statuto, forma giuridica del singolo soggetto attuatore;”

viene sostituito dal seguente:

- “le variazioni per le quali è necessaria la **tempestiva comunicazione** all'Amministrazione, che riguardano:
- atto costitutivo e statuto del soggetto attuatore, singolo o membro di ATI/ATS;”

Il secondo punto elenco:

- “le variazioni del progetto per le quali è obbligatoria una **comunicazione preventiva** [...]”

viene sostituito dal seguente:

- “le variazioni per le quali è obbligatoria una **comunicazione preventiva** [...]”

Il terzo punto elenco:

- “le variazioni del progetto subordinate a **necessaria autorizzazione** dell’Amministrazione, previa richiesta corredata della documentazione a supporto, che riguardano”

viene sostituito dal seguente:

- “le variazioni subordinate a **necessaria autorizzazione** dell’Amministrazione (previa richiesta corredata di documentazione a supporto che illustri e motivi le modifiche), che riguardano:”

Il punto elenco c):

- c) “la compagine dell’ATI/ATS alle seguenti condizioni:

- § modifica di un partner: solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati e purché siano garantiti i necessari requisiti per la prosecuzione delle attività;
- § modifica del capofila: può essere autorizzata dall’Amministrazione solo in caso di fallimento dell’impresa capofila (ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare), purché la nuova impresa costituita mandataria abbia i requisiti adeguati alle attività ancora da eseguire.”

viene sostituito dal seguente:

- c) “il soggetto attuatore del progetto, nei seguenti casi:

1. variazioni del soggetto attuatore, singolo o membro di ATI/ATS, a seguito cessioni di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione;
2. sostituzione di un partner di ATI/ATS: solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati; laddove possibile, i compiti di un partner devono essere assunti dalla capofila o da un partner già presente nell’ATI/ATS;
3. sostituzione del capofila di ATI/ATS: può essere autorizzata dall’Amministrazione solo in caso di fallimento dell’impresa capofila (ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare).

Nei casi indicati sub c), dalla documentazione a supporto della richiesta si dovrà evincere il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione (nel caso sub 1), o della nuova impresa partner (nel caso sub 2) o del nuovo capofila (nel caso sub 3), adeguati alle attività ancora da eseguire e l’impegno formale a svolgere le attività stesse;”

Par. A.11 Monitoraggio

La frase al penultimo capoverso:

“L’imputazione dei dati di monitoraggio è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie.”

viene sostituita dalla seguente:

“Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.”

Par. A.12 Verifiche in loco

La frase al penultimo capoverso:

“Avverso gli esiti delle verifiche in loco il soggetto attuatore può presentare all’Amministrazione regionale o provinciale competente contestazioni o controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.”

viene sostituita dalla seguente:

“Avverso gli esiti delle verifiche in loco il soggetto attuatore può presentare all’Amministrazione regionale o provinciale competente contestazioni o controdeduzioni entro un termine fissato dall’Amministrazione e comunque non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dei controlli.”

Par. A.14 Sospensione delle attività e revoca del finanziamento

Il testo del paragrafo:

A norma di quanto previsto dall’art. 93 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, in caso di inosservanza da parte del soggetto attuatore degli impegni sottoscritti e di quelli previsti dalla vigente normativa, l’Amministrazione competente diffida lo stesso, mediante raccomandata a.r., affinché provveda, entro un termine stabilito, alla eliminazione delle irregolarità constatate.

I casi più gravi porteranno alla sospensione temporanea e alla segnalazione all’autorità giudiziaria. La sospensione può inoltre essere prevista dall’Amministrazione competente qualora si ravvisi l’esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Durante il periodo di sospensione l’Amministrazione non riconosce i costi eventualmente sostenuti dal soggetto attuatore.

Decorso il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all’eliminazione delle irregolarità contestate, o abbia presentato per scritto le proprie controdeduzioni, l’Amministrazione dispone la revoca del finanziamento pubblico e avvia le procedure per il recupero.

viene sostituito dal seguente:

A norma di quanto previsto dall’art. 94 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, l’Amministrazione dispone la revoca del finanziamento attribuito ad un soggetto attuatore nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell’attività formativa entro i termini previsti dall’Amministrazione;
- b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’Amministrazione;
- c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;
- d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

L’Amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui sopra le contesta formalmente all’organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a 10 giorni. Decorso il termine assegnato nella contestazione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all’eliminazione delle irregolarità, o abbia presentato le proprie controdeduzioni, l’Amministrazione dispone la revoca del finanziamento pubblico e avvia le procedure per il recupero.

Ove ne ricorrano i presupposti l’Amministrazione procede alla segnalazione all’autorità giudiziaria.

L’Amministrazione può disporre la sospensione delle attività oggetto di finanziamento per il periodo assegnato per le controdeduzioni e fino alla decisione di accoglimento delle stesse o di revoca.

La sospensione può inoltre essere prevista dall’Amministrazione competente qualora si ravvisi l’esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Durante il periodo di sospensione l’Amministrazione non riconosce i costi eventualmente sostenuti dal soggetto attuatore.

Par. A.17 Prove finali e commissioni d’esame

Al penultimo capoverso, dopo “DD 3519/09” **si aggiunge** “e s.m.i.”

Par. B.7 Disposizioni generali sulla documentazione di spesa

La frase:

“Sono ammissibili singoli pagamenti in contanti di importo inferiore a 500 euro, e comunque fino ad un importo complessivo massimo di 3.000 euro per ciascun progetto [...]”

viene sostituita dalla seguente:

“Sono ammissibili singoli pagamenti in contanti di importo inferiore a 500 euro (o ad un limite più basso se stabilito da normativa nazionale), e comunque fino ad un importo complessivo massimo di 3.000 euro per ciascun progetto [...].”

Nel timbro, dopo “Imputazione per €.....” **si aggiunge** “voce PED.....”

Par B.8 Struttura del rendiconto

La frase:

“Il soggetto attuatore deve presentare all’Amministrazione competente entro 60 giorni dalla comunicazione di fine progetto il dossier di rendiconto contenente [...].”

viene sostituita dalla seguente:

“Il soggetto attuatore deve presentare all’Amministrazione competente entro 60 giorni dalla conclusione del progetto il dossier di rendiconto contenente [...].”

Dopo il punto elenco 7 si aggiunge il seguente:

“8. dichiarazione relativa all’IRAP, resa ai sensi del DPR445/2000, che indichi il sistema calcolo della base imponibile Irap applicato e attesti il versamento dell'Irap in quanto imposta dovuta e non recuperabile sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento.”

Par. B.9 Criteri di ammissibilità dei costi relativi alle risorse professionali

Sottoparagrafo a - Criteri generali

Dopo l’ultimo capoverso si aggiunge:

“Non è ammissibile il costo di prestazioni professionali relative a contratti stipulati, sotto qualsiasi forma, tra un dipendente di un partner e un altro partner di ATI/ATS.”

Sottoparagrafo b - Specifici criteri per le risorse professionali interne al soggetto attuatore

Dopo l’ultimo capoverso si aggiunge:

“Nel caso di progetti un cui è coinvolta l’Università, l’incarico di docenti (professori ordinari, professori associati, ricercatori) in servizio presso la stessa è disposto con atti formali degli organi di Ateneo a ciò competenti, in cui siano presenti: il riferimento al progetto, le ore da svolgere, il periodo di svolgimento e il costo orario.

Il metodo di calcolo per determinare il costo orario di detto personale deve prendere a base il costo totale dell’importo tabellare del docente, comprensivo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e relativa quota IRAP, al netto di altri compensi quali attività conto/terzi o supplenze aggiuntive. Tale costo lordo annuo verrà diviso per un monte ore pari a 1.680.

Detto costo orario deve essere moltiplicato per il numero di ore imputabili al progetto, riscontrabile per la docenza dal registro didattico appositamente predisposto e per eventuali attività diverse dalla docenza dalle time card.”

Sottoparagrafo f - Criteri per l’ammissibilità dei compensi corrisposti all’imprenditore che svolge attività di docenza in progetti di formazione continua

L’ultimo punto elenco:

- in fase di rendicontazione il costo deve essere documentato da autodichiarazione, sottoscritta dall’imprenditore interessato, che valorizzi il tempo impiegato (quale risulta dal registro didattico) alle tariffe (massimali) previste per le risorse esterne.

viene sostituito dal seguente:

- in fase di rendicontazione il costo deve essere illustrato in un prospetto in cui sia valorizzato il tempo impiegato (quale risulta dal registro didattico) alle tariffe (massimali) previste per le risorse esterne.

Par. B.10 Criteri di ammissibilità di imposte e tasse

Sottoparagrafo b - IRAP

La frase:

“L'Irap riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile (art. 7 del DPR n. 196/2008).”

viene sostituita dalla seguente:

“L'Irap riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile (art. 7 del DPR n. 196/2008 e art. 2, comma 2 del DL 201/2011¹³).”

Si aggiunge la nota 13 a piè di pagina, con i seguente testo

“Il DL “Salva Italia” n. 201/2011 art. 2, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, ha introdotto alcune modifiche sulle modalità di calcolo dell'IRAP, prevedendo quali oneri deducibili dalla base imponibile IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2011, le retribuzioni per lavoratrici di sesso femminile e per gli *under 35*.”

Alla fine del sottoparagrafo si aggiunge la seguente frase:

“Pertanto il soggetto attuatore dovrà produrre apposita dichiarazione relativa all'IRAP, resa ai sensi del DPR445/2000, in merito al:

- § sistema applicato quale modalità di calcolo della base imponibile Irap (sistema contributivo o - sistema retributivo)
- § Il versamento dell'Irap in quanto imposta dovuta e non recuperabile sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento.”

Par. B.11 Ammissibilità dei costi per singola voce di spesa

B.2.4.1 Retribuzione e oneri agli occupati

Nella “Documenti da presentare” l'ultima frase:

“In fase di rendicontazione il costo relativo alla partecipazione dell'imprenditore ad azioni di formazione continua deve essere documentato da autodichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore interessato, che comprovi i parametri succitati.”

viene sostituita dalla seguente:

“In fase di rendicontazione il costo relativo alla partecipazione dell'imprenditore ad azioni di formazione continua deve essere illustrato in un prospetto che riporti i parametri succitati.”

Voce B.2.4.13 Borse di studio – Assegni di ricerca

Nella “Definizione” la frase:

“Le borse di studio e gli assegni di ricerca sono costi ammissibili nell'ambito di progetti formativi solo se previsti dall'avviso e nel rispetto, nel caso di progetti realizzati dalle Università, di quanto previsto dalla scheda Università approvata dal Sottocomitato Risorse Umane (luglio 2009).”

viene sostituita dalla seguente:

“Esclusivamente nel caso di interventi realizzati dalle Università nell'ambito di quanto previsto dalla Scheda Università (approvata dal Sottocomitato Risorse Umane nel luglio 2009), e comunque solo se previste negli avvisi, le borse di studio e gli assegni di ricerca rappresentano costi ammissibili di progetti formativi.”

Par. B.12 Modalità di erogazione del finanziamento

Nel secondo punto elenco sub I), la frase:

- “La garanzia fideiussoria deve avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente. La fideiussione deve inoltre prevedere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.”

viene sostituita dalla seguente:

- “La fideiussione deve:
 - avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi della normativa italiana;
 - avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente;
 - prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore.”

C.3 Modalità di erogazione del finanziamento e calcolo della sovvenzione finale

Nel secondo punto elenco sub I), la frase:

- “La garanzia fideiussoria deve avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente. La fideiussione deve inoltre prevedere la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.”

viene sostituita dalla seguente:

- “La fideiussione deve:
 - avere la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi della normativa italiana;
 - avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente;
 - prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore.”

La frase nel riquadro:

Ad ogni modo, il conseguimento del livello di qualificazione è subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo (inclusa la FAD se prevista) - o del monte ore ridotto per riconoscimento di crediti in ingresso - e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage).

viene sostituita dalla seguente:

Ad ogni modo, il conseguimento del livello di qualificazione è subordinato alla frequenza di almeno il 70% (o altra % prevista da specifica normativa) del monte ore complessivo (inclusa la FAD), - o del monte ore ridotto per riconoscimento di crediti in ingresso - e, all'interno di tale percentuale, di almeno il 50% delle ore di stage.